

**CITTÀ DI LEGNAGO**

SETTORE 3 - "LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E AMBIENTE"

Via XX Settembre 29 – 37045 Legnago (VR) tel. 0442 634898

pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net e-mail: info@comune.legnago.vr.it**DISCIPLINARE DI GARA**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO – 1^ FASE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B. CAVALCASELLE" CIG 992609698A CUP B13H19000320007

FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA", COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA E DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ", INVESTIMENTO 3.3 "PIANO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA"

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal COMUNE DI LEGNAGO, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 27/06/2023 il Comune di Legnago ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di Rigenerazione e potenziamento del complesso scolastico di Via dei Ragazzi del '99 nel quartiere di Porto di Legnago – 1^ fase: demolizione e ricostruzione scuola secondaria di 1° grado "G.B. Cavalacaselle", finanziato in parte con fondi dell'Unione europea – Next Generation EU – PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta e dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", Investimento 3.3 "Piano per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

Il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora innanzi "Codice dei contratti"), in data 27/06/2023 dalla Società di ingegneria La Mercurio srl prot. n. 29037 ed è stato validato dal RUP in data 27/06/2023 ed approvato con determinazione n. 4973° in data 27/06/2023.

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 501/3° del 27/06/2023 si è stabilito di affidare il presente appalto con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del citato Codice, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti esteso alle procedure ordinarie dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) convertito il L. n. 55/2019 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) Sintel di Aria Lombardia

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993, il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto dal sistema di protocollo informatico it@IPProto ed è conservato presso il Comune di Legnago.
ELEONORA.TOGNETTI 28/06/2023 10:17:30

accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi Codice dei contratti) e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Comune di Legnago (VR) ITH31.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti, è l'ing. Giacomo Masiero, Dirigente del 3° Settore, posta elettronica: giacomo.masiero@comune.legnago.vr.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma Sintel di Aria Lombardia avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Modalità tecniche di utilizzo"* della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di

presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <https://sac5.halleysac.it/c023044/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>.

dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"Modalità tecniche di utilizzo"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Modalità tecniche di utilizzo"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero **800.116.738** oppure inviando un'email all'indirizzo supportoacquisti@ariaspa.it. Gli operatori sono disponibili tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 esclusi il sabato, la domenica e giorni festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) la modulistica per la presentazione dell'offerta costituita da:
 - ALLEGATO A - Dichiarazione di partecipazione;
 - ALLEGATO B – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - ALLEGATO C – Dichiarazioni integrative;
 - ALLEGATO D – Dichiarazioni PNRR;
- d) Patto d'integrità;
- e) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- f) Progetto esecutivo dell'opera.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://sac5.halleysac.it/c023044/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi> e sulla Piattaforma Sintel.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni" della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma *Sintel* e sul sito istituzionale del Comune. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" della Piattaforma Sintel. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una pec all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico all'atto della registrazione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono attraverso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione dell'intervento di Rigenerazione e potenziamento del complesso scolastico di Via dei Ragazzi del '99 nel quartiere di Porto di Legnago – 1^a fase: demolizione e ricostruzione scuola secondaria di 1° grado "G.B. Cavalacaselle".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati.

Il CPV prevalente è **45214200-2** “Lavori di costruzione di edifici scolastici”, il CPV secondario è **45111100-9** “Lavori di demolizione”.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a euro **5.114.448,94** (euro cinquemilionicentoquattordicimilaquattrocentoquarantotto/94) oltre Iva così distinto:

- **5.046.811,99** oltre Iva quale importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso;
- **67.600,95** oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice dei contratti, il costo della manodopera relativo all'importo complessivo del presente affidamento è stimato in euro **1.596.024,10** (euro 169.026,20 per i lavori di demolizione e ripristino ed euro 1.426.997,90 per i lavori di costruzione).

L'appalto è finanziato parte con fondi dell'Unione europea – Next Generation EU – PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta e dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”, Investimento 3.3 “Piano per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” e parte con fondi propri di bilancio.

Il contratto è da stipulare a corpo. Sono escluse le offerte in rialzo.

Di seguito è riportato il riepilogo dettagliato degli importi del presente appalto:

Quadro economico dell'opera

Descrizione		Importo in euro
A.1	Importo dei lavori di demolizione e ripristino	470.295,84
A.2	Oneri per la sicurezza sui lavori di demolizione e ripristino	3.633,01
Totale A (A.1+A.2)		473.928,85
B.1	Importo dei lavori di costruzione nuova scuola	4.576.552,15
B.2	Oneri per la sicurezza sui lavori di costruzione nuova scuola	63.967,94
Totale B (B.1+B.2)		4.640.520,09
Totale oneri della sicurezza (A.2+B.2)		67.600,95
Totale importo dei lavori (A.1+B.1)		5.046.811,99
Totale importo dei lavori compresi oneri della sicurezza (A.1+A.2+B.1+B.2)		5.114.448,94

3.3 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai fini della definizione dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del Codice dei contratti e dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 di seguito si precisano lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categoria	Classifica	Importo (€)	Qualificazione obbligatoria	Prevalente/ scorporabile/ subappaltabile
OG1 “Edifici civili e industriali”	V°	3.960.156,92	sì	Prevalente, subappaltabile
OG11 “Impianti tecnologici”	III°bis	1.154.292,02	sì (SIOS)	Scorporabile, subappaltabile, non

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993, il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto dal sistema di protocollo informatico it@PProto ed è conservato presso il Comune di Legnago. ELEONORA.TOGNETTI 28/06/2023 10:17:30

				avvallabile
--	--	--	--	-------------

Ai fini della partecipazione alla presente gara, come precisato al successivo punto 7 del presente disciplinare, il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione:

- dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria **OG1, classifica V°** (fino a 5.165.000,00) o superiore;
- dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria **OG11, classifica III bis°** (fino a 1.500.000,00) o superiore;
- della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati per l'esecuzione dei lavori inerenti la categoria prevalente, in quanto di classifica superiore alla III°.

Il concorrente non in possesso della qualificazione obbligatoria per la categoria super specialistica (SIOS) **OG11** deve, **pena l'esclusione dalla gara**:

- indicare il subappalto (*c.d. subappalto necessario*) di tali lavorazioni;
- oppure
- partecipare alla gara come in R.T.I. o in R.T.I. costituendo con un altro operatore economico in possesso della SOA per la categoria superspecialistica OG11;
 - per la categoria OG11, per cui sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, il cui valore supera il 10% dell'importo totale dei lavori, **non è ammesso l'avvalimento**.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

RISPONDERENZA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (DM 23/06/2022)

Tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'appalto in oggetto dovranno essere eseguiti in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 256 del 23 giugno 2022, a cui si rimanda.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE: Come previsto nel Capitolato speciale – Parte relativa alla Demolizione, l'esecutore dei lavori di demolizione dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale.

L'esecutore dovrà, inoltre rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. In particolare deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Si rinvia al Capitolato speciale d'appalto relativo alle demolizioni, capitolo 4.

3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

PNRR

3.1 Disposizioni particolari relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al DNSH "Do Not Significant Harm" (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obblighi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa in coerenza con gli indicatori e le scadenze associate alla misura dell'intervento di seguito indicate:

- Aggiudicazione lavori: **entro il 15 settembre 2023**;
- Avvio dei lavori: **entro il 30 novembre 2023** (Verbale di consegna dei lavori);
- Conclusione dei lavori: **entro il 31 marzo 2026** (Verbale di ultimazione dei lavori);
- Collaudo dei lavori: **entro il 30 giugno 2026** (Certificato di collaudo).

E' tenuto, altresì, al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione.

Il concorrente dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con riferimento alla procedura in oggetto. In particolare dichiara di non trovarsi con il personale della Stazione appaltante o con soggetti esterni che hanno partecipato alla redazione dei documenti di gara, i cui nomi risultino dalla documentazione stessa, in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

► Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a cinquanta

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità), producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del predetto decreto, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

► Per tutti gli operatori economici concorrenti

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.

108/2021, costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, citato, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile ed una quota pari al 30 % di occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Tali disposizioni si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici, alle eventuali consorziate indicate per l'esecuzione del contratto, in caso di partecipazione dei Consorzi tra Società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili, e alle mandanti, in caso di RTI. Consorzi ordinari, Reti di impresa e GEIE.

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

► Per gli appaltatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15

Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge n. 38/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, agli obblighi imposti dall'art. 47 potranno essere considerate dall'Amministrazione, grave inadempimento contrattuale e potranno dare luogo anche alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. CONSEGNA E TERMINE DEI LAVORI

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate secondo le seguenti tempistiche:

- entro **55 giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori per le opere di demolizione;
- entro **395 giorni** naturali per le opere di costruzione del nuovo edificio scolastico.

Si richiamano gli articoli 2.10 dei Capitolati speciali d'appalto.

E' prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti e dell'art. 8, comma 1, lett. s) della legge 120/2020. Il concorrente dichiara nell'istanza di partecipazione alla presente gara la propria disponibilità ad iniziare i lavori sotto riserva di legge, a seguito della richiesta della Stazione appaltante.

4.1 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Codice dei contratti e dell'art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 "Decreto Sostegni", le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile nell'apposito decreto emanato ai sensi del comma 2 secondo periodo dell'art. 29, D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25/2022. In tal caso si procede a compensazione, in

aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 citato (ad esempio somme derivanti da ribassi d'asta, somme accantonate per gli imprevisti ecc.). Si rinvia alla lettura della norma specifica per quanto riguarda le modalità di applicazione concreta del novellato istituto.

4.2 OPZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva, in funzione della propria necessità e disponibilità di bilancio, di affidare ulteriori lavori della stessa categoria di quelli messi in gara alla stessa ditta vincitrice dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, agli stessi prezzi offerti in sede di gara e per un importo massimo stimato di euro **267.500,00**.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice l'importo massimo stimato per il presente affidamento, comprese le opzioni, è di euro **5.381.948,94** (oneri della sicurezza compresi) oltre Iva.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Si specificano le seguenti ulteriori condizioni:

a) per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lett. e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

Gli operatori economici dei Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti devono dichiarare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Ai soggetti che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ex D.Lgs. n. 240/1991, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 di tale decreto, si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del Codice dei contratti, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art.48 del Codice dei contratti trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

b) per gli altri tipi di consorzio

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, e i consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, la/le impresa/e esecutrice/i dei lavori di cui trattasi.

Anche ai suddetti consorzi si applicano le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice come in precedenza indicato.

Ai sensi dell'art. 48., comma 7 bis, del Codice, è consentito ai suddetti soggetti, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

c) per le Aggregazioni di retisti

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, è in ogni caso necessario che tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed attestino tale possesso tramite la compilazione e sottoscrizione digitale delle relative dichiarazioni, specificate nei paragrafi che seguono.

d) per gli operatori economici in caso di crisi d'impresa

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019, alle **imprese che hanno depositato la domanda** di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma del Regio decreto n. 267/1942, si applica l'art. 186 bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto Regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del Regio decreto, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186 bis, comma 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 186 bis comma 5 del R.D. n. 267/1942);
 - l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

- **L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale** non necessita di avvalimento di requisiti di un altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186 bis comma 4 e comma 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, deve produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186 bis, comma 4);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 186 bis, comma 5);
- Ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano soggette ad una procedura concorsuale.

e) per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, Tali operatori economici devono presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, anche ai sensi dell'art. 62, del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Tale documentazione deve corrispondere ai documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana, e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del Codice nei limiti previsti dal citato articolo.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice sono altresì quelle indicate nelle Linee Guida ANAC n. 6/2016 e s.m.i..

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self – cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per cui sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

PNRR

Sono **esclusi** gli operatori economici che, alla data di presentazione dell'offerta, risultano non in regola con gli obblighi di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 maggio 1999, n. 68.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante relativamente ad un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con fondi a valere sul PNRR o sul PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'operatore economico è soggetto, altresì, agli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 02.02.2021, reperibile sul sito internet comunale al seguente link <https://sac5.halleysac.it/c023044/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/6> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

PNRR

Al presente appalto si applicano le disposizioni del **Protocollo d'intesa** sottoscritto dal Comune di Legnago con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Verona, il quale, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse pubbliche in particolare quelle destinate al PNRR, prevede specifici obblighi di collaborazione e informativi tra i due Enti. Il Protocollo è reso disponibile sul sito internet comunale, nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Per partecipare alla presente gara i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono possedere:

a) l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con i lavori oggetto della presente procedura di gara;

b) nel caso di Società cooperative e di Consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'**iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Cooperative** di cui al D.M. 23.06.2004 e s.m.i..

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità compilando il DGUE Parte IV, sezione A), punto 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Sono richiesti all'operatore economico i documenti non reperibili d'ufficio.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti il possesso dei requisiti di qualificazione è provato mediante attestazione rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC denominati Società Organismi di Attestazione (SOA).

Per il presente appalto i concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**:

a) l'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, nella categoria **OG1 classifica V° e OG11 classifica III° bis**. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

Il concorrente dichiara il possesso del requisito di idoneità compilando il DGUE Parte II, sezione A).

b) certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati per l'esecuzione dei lavori inerenti la categoria prevalente, in quanto di classifica superiore alla III ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, tale certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità compilando il DGUE Parte IV, sezione D).

La comprova dei requisiti anzidetti è fornita acquisendo d'ufficio i documenti comprovanti quanto autodichiarato o acquisendo dal concorrente detti certificati in copia conforme all'originale.

c) di aver eseguito almeno un progetto avente le caratteristiche di seguito indicate:

- progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energeticoambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova "1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova";
- progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili".
- progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;
- progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AiCARR "Processo del Commissioning") per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale.

Il concorrente dichiara il possesso del requisito anzidetto compilando il DGUE Parte IV, sezione C) punto 1a.

La comprova del requisito è fornita acquisendo d'ufficio i documenti comprovanti quanto autodichiarato o acquisendo dal concorrente detti documenti.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) del presente disciplinare deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al precedente punto 7.1 lett. b) del presente disciplinare deve essere posseduto da ogni società cooperativa facente parte del soggetto associato.

Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente punto 7.2 lett a) può essere posseduto dal raggruppamento, consorzio o GEIE nel suo complesso.

Le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio o GEIE, indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità punto 7.2 lett. b) del presente disciplinare deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per cui sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Le imprese partecipanti ai Raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nonché GEIE, devono dichiarare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Il requisito relativo al punto 7.2 lett. c) del presente disciplinare può essere posseduto dal raggruppamento, consorzio o GEIE nel suo complesso.

7.4 PARTECIPAZIONE DEL CONCORRENTE CON IMPRESE COOPTATE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dal presente disciplinare di gara, le imprese cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

Pertanto esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione secondo quanto riportato al successivo punto 15;
- compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE;
- compilare e sottoscrivere digitalmente le Dichiarazioni integrative;
- compilare e sottoscrivere digitalmente le Dichiarazioni PNRR;
- registrarsi nel sistema FVOE e acquisire il PASSOE;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

- **il requisito dell'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al precedente punto 7.1 lett. b) del presente disciplinare** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice;
- **il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente punto 7.2 lett a) del presente disciplinare** deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo;
- **Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità punto 7.2 lett. b) del presente disciplinare** deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.
- **Il requisito relativo al punto 7.2 lett. c) del presente disciplinare** deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

7.6 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale comprovabili mediante i documenti indicati nella delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 464 del 27 luglio 2022, avviene ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice e della suddetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in gara.

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, la Stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, ad. Plen. Del 20 luglio 2015, n. 8) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico e professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per le opere per cui sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS) di cui alla categoria OG11 in quanto il valore dei lavori rientrati in tale categoria supera il 10% dell'importo totale dei lavori.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Non può essere subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende e/o obbligatoriamente si impegna a subappaltare, compilando l'apposita sezione D della parte II del DGUE.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Si precisa che:

- qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA per eseguire in proprio i lavori della categoria superspecialistica scorporabile OG11, a qualificazione obbligatoria, deve impegnarsi obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, a subappaltare tali lavorazioni (c.d.

subappalto necessario) indicandone l'intenzione nella documentazione di gara, oppure partecipare in RTI o RTI costituendo, con operatore economico idoneamente qualificato SOA nella suddetta categoria. Non è ammesso l'avvalimento per questa categoria.

Si richiamano, inoltre, i requisiti di esecuzione previsti dal Capitolo 4 del Capitolato speciale – demolizione per l'esecutore, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, che devono essere rispettati anche nel caso in cui l'esecuzione dei lavori di demolizione, o parte di essi, siano affidati in subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base d'appalto e precisamente di **importo pari ad € 102.289,00**, salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del codice, intestata a favore del Comune di Legnago;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, *in contanti, con bonifico* a favore del Comune di Legnago, con versamento presso Banca Intesa S. Paolo, coordinate IBAN: IT58H 03069 12117 100000046329, *in assegni circolari*;
- b) *in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato* depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) *fideiussione bancaria o assicurativa* rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 85; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice.

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993, il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto dal sistema di protocollo informatico it@Proto ed è conservato presso il Comune di Legnago. ELEONORA.TOGNETTI 28/06/2023 10:17:30

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito ► **Comune di Legnago**, via XX Settembre 29 – 37045 Legnago (VR), C.F. 00597030238;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo **schema tipo approvato con D.M. del 16.09.2022 N. 193**;
- 4) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La presa visione dei luoghi è obbligatoria, al fine di prendere esatta cognizione dell'edificio da demolire, degli edifici adiacenti, dell'area su cui verrà realizzato il nuovo edificio nonché delle vie di accesso all'area oggetto dell'intervento, e sarà **effettuata dal 03/07/2023 al 24/07/2023**.

In esito al sopralluogo sarà consegnato al concorrente l'attestato di presa visione.

La mancata effettuazione della presa visione sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione della prescritta presa visione i concorrenti dovranno **fissare un appuntamento telefonico**, contattando l'Ufficio tecnico comunale ai numeri: 0442 634925 – 634909 – 634855 - 634915, oppure scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: veronica.passilongo@comune.legnago.vr.it; monica.furlan@comune.legnago.vr.it; annalisa.ballotin@comune.legnago.vr.it; marina.canali@comune.legnago.vr.it dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Si precisa che alla presa visione saranno ammessi i seguenti soggetti:

- il legale rappresentante dell'impresa;
- il direttore tecnico;
- un procuratore, munito di specifica procura;
- un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega del legale rappresentante con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48,

comma 5, del Codice, la presa visione può essere effettuata da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori;

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Salvi gli specifici casi sopra riportati un soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla ANAC n. 621 del 20.12.2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante la consultazione del sistema FVOE.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica Sintel entro e non oltre il **"termine ultimo per la presentazione delle offerte"** fissato per le **ore 12.00 del 28/07/2023** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte trova applicazione quanto indicato al punto 1 del presente disciplinare e quanto previsto all'art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento *allegato* "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" entro le **ore 12.00 del 28/07/2023**.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre in termine ultimo di presentazione, ovvero le offerte economiche espresse in aumento rispetto all'importo dell'appalto a base di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - *non superiore a dieci giorni* - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la modalità di trasmissione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “Documentazione amministrativa”

Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” l'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. dichiarazioni integrative;
4. dichiarazioni PNRR;
5. PassOE;
6. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
7. attestazione dell'avvenuto sopralluogo;
8. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
9. eventuale documentazione per i soggetti associati;
10. eventuale documentazione in caso di avvalimento
11. eventuale ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

► Step 1 (Busta amministrativa)

Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti, comprendente la dichiarazione di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere resa debitamente sottoscritta dai soggetti precisati nella *tabella di seguito indicata*.

► 15.1 Dichiarazione di partecipazione

La dichiarazione di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello **Allegato A)** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel modello in parola.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico

(mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Modalità di sottoscrizione della dichiarazione

<i>Forma di partecipazione</i>	<i>Modalità di firma</i>
Impresa singola	legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario <u>costituiti</u>	legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma della mandataria/capofila
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario <u>da costituire</u>	legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento o consorzio
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibili. In particolare:	a) dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5; b) dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5; c) dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria
consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice	legale rappresentante del consorzio (o persona munita di comprovati poteri di firma)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto dal sistema di protocollo informatico it@Prono ed è conservato presso il Comune di Legnago.
ELEONORA.TOGNETTI 28/06/2023 10:17:30

Il concorrente **allega:**

- a) copia fotostatica di un valido documento d'identità del/i sottoscrittore/i solo nel caso in cui la documentazione non preveda l'apposizione della firma digitale o non venga trasmessa telematicamente a norma dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.);
- b) [eventuale] copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

► A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico** rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, allegato B, e al Decreto legislativo n. 117/2017, articolo 82, per i casi di esenzione.

► 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila e firma il **DGUE** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 luglio 2016 e s.m., messo a disposizione nella documentazione di gara con il modello **Allegato B**), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, mediante un DGUE distinto;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori, per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte I del DGUE – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è stata compilata dalla stazione appaltante

Parte II del DGUE – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di ordine speciale.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C come segue: il concorrente indica la denominazione dell'ausiliaria e i requisiti oggetto dell'avvalimento.

Il concorrente per ciascuna ausiliaria allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A, B, parte III, parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione integrative (modello allegato C) a firma dell'ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Per rendere tale dichiarazione può essere utilizzato il modello allegato C – dichiarazioni integrative;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata. Per rendere tale dichiarazione può essere utilizzato il modello allegato C – dichiarazioni integrative;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- Il PassOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le sezioni del DGUE secondo le indicazioni del punto 7 del presente disciplinare di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

► 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Al fine di specificare quanto previsto nel modulo DGUE, il concorrente rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (*utilizzando preferibilmente il modello **Allegato C***), da compilare secondo le istruzioni fornite in calce al modulo stesso), tutte le dichiarazioni previste dal modello stesso.

Il documento deve essere presentato:

- dal concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

► 15.3.2 Dichiarazioni PNRR (Art. 47 D.L. n. 77/2021) (Allegato D)

Il concorrente rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (*utilizzando preferibilmente il modello **Allegato D***), tutte le dichiarazioni previste per gli appalti PNRR.

Il documento deve essere presentato:

- dal concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

► 15.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente inserisce nella busta amministrativa, a corredo della dichiarazione di partecipazione, delle dichiarazioni integrative e PNRR, la seguente documentazione:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 10, con allegate la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, di impegno a rilasciare la cauzione definitiva e la dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare il garante; inoltre, in caso di presentazione della cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, va allegata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **Attestazione di avvenuto sopralluogo a pena di esclusione**, rilasciata secondo le modalità indicate al paragrafo 11, verificabile sulla base degli atti in possesso della stazione appaltante;
- **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità** di € 220,00 (euro duecentoventi/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione;
- **Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta:** allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto

ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, **con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità**, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del predetto decreto, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

- *i campi relativi alla partecipazione in consorzio/raggruppamento o in avvalimento presenti in piattaforma sono facoltativi pertanto in caso di presentazione di offerta in altra forma (ad esempio come concorrente singolo), non è necessario inserire alcuna dichiarazione/documentazione.*

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

► Step 2 (Busta tecnica)

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede l'offerta tecnica.

L'operatore economico deve quindi cliccare "avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"

► Step 3 (Busta economica)

La busta telematica deve contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito indicata completata negli appositi campi.

Nel campo "Offerta economica" il concorrente, pena l'**esclusione dalla gara**, deve presentare un'offerta economica così composta:

- nel campo "**Offerta economica**", inserire il **massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara**, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante. Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
- nel campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**": inserire i costi in euro afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, **calcolati per tutta la durata dell'appalto**. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- nel campo "**di cui costi del personale**" (costi della manodopera): inserire i costi del personale quantificati dall'operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Il costo della manodopera è stato stimato per il presente appalto in euro 1.596.024,10;
- nel campo "**costi della sicurezza derivanti da interferenza**": il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili) sono quantificati in **euro 67.600,95** dalla stazione appaltante.

Step 4 (Firma digitale dell'offerta)

Allo step 4 del percorso "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'Operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "**Firma Digitale del documento**", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema ma non ancora sottoscritte;
- firmare digitalmente il Documento d'offerta scaricato in formato .pdf, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore munito dei poteri necessari, secondo le istruzioni di cui all'*allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* (dove è anche esplicitata la modalità di apposizione di eventuali firme multiple su detto file pdf). Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
- caricare (upload) a Sistema il "*Documento d'offerta*" in formato .pdf sottoscritto digitalmente come sopra descritto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità di firma indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione nella tabella di cui al *paragrafo 15 punto 1*.

► Step 5 (Riepilogo e invio dell'offerta)

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf, debitamente firmato digitalmente come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “**Riepilogo ed invio dell'offerta**” del percorso “*Invia offerta*” per visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta, concludere il percorso guidato e procedere con l'invio effettivo dell'offerta mediante la funzione “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. Ad operazione eseguita, Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Il caricamento in Sintel del “Documento d'offerta”, firmato digitalmente, è richiesto **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta.

Gli step precedenti del percorso “*Invia offerta*” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “*Invia offerta*” in Sintel, nonché nel documento allegato “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*”.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

È fondamentale verificare tutte le informazioni inserite nel percorso guidato dello step 5 “*Invia offerta*”. E' possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”.

Inoltre, nel caso in cui l'offerta venga inviata e successivamente siano individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica), entro il **termine perentorio di scadenza** di cui al **paragrafo 13**.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, indetto a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, è aggiudicato in base al **critério del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice dei Contratti inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante **massimo ribasso sull'importo posto a base di gara**, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis, e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016. Il calcolo di cui ai citati commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, ultimo periodo, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10.

La stazione appaltante in ogni caso, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice dei contratti, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Non sono ammesse offerte in rialzo.

E' applicata alla presente gara l'**inversione procedimentale** ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016) e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ossia conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo il **giorno 31/07/2023, alle ore 9.30** presso un ufficio della sede municipale di Via XX Settembre n. 29.

Le sedute pubbliche si svolgeranno, previa comunicazione, in modalità telematica a distanza attraverso la piattaforma Sintel, **senza la presenza fisica degli operatori economici**. In tal caso l'esigenza di pubblicità della gara deve intendersi soddisfatta in quanto la procedura di gara è interamente gestita con sistema telematico attraverso la piattaforma Sintel (art. 58 del Codice) che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

Eventuali rinvii del giorno della gara e delle successive sedute avranno luogo presso la medesima sede e saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma Sintel almeno un giorno prima della data fissata. E' onere delle ditte concorrenti verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

20. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Nella prima seduta il soggetto deputato all'espletamento delle operazioni di gara accede alla documentazione caricata dal concorrente sulla Piattaforma Sintel relativa sia alla documentazione Amministrativa che all'Offerta economica.

Il procedimento di gara si avvale del modulo dell'**inversione procedimentale** di cui all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile anche ai settori ordinari fino al 31/12/2023, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 18-4-2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 4, del D.L. 24-2-2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21-4-2023 n. 41 (trattandosi di intervento finanziato in parte con le risorse previste dal PNRR).

Di conseguenza, si procederà prima all'esame delle offerte economiche di tutti i concorrenti, poi alla verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Nella piattaforma di e-procurement Sintel si procederà alla c.d. inversione procedimentale seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma. Nel dettaglio, in seduta pubblica, il RUP procederà in Sintel al controllo della firma digitale, ad avviare la fase di valutazione amministrativa ed a chiudere la stessa fase.

Non si procederà, pertanto, né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa.

La piattaforma Sintel, così facendo, ammetterà dal punto di vista operativo tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte economiche.

A tal riguardo, le eventuali comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

Chiusa la fase amministrativa, secondo le specifiche sopradescritte, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti e al relativo esame.

Dopo l'esame delle offerte economiche dei concorrenti (verifica del contenuto delle offerte, lettura dei ribassi, taglio delle ali e calcolo della soglia di anomalia) verrà redatta la graduatoria provvisoria e individuata l'offerta migliore.

A questo punto, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa riferita al possesso dei requisiti di partecipazione e della completezza della documentazione amministrativa **del solo operatore economico primo classificato in graduatoria e, in caso di esito positivo, a formulare la proposta di aggiudicazione.**

Qualora in esito alla fase conclusiva di verifica dei requisiti, si pervenga all'esclusione del concorrente, si applicherà il principio della **"invarianza della soglia di anomalia"**, così come delineata dalla giurisprudenza amministrativa, consistente nell'assicurare stabilità e certezza alla procedura di gara, impedendo che la stazione appaltante debba retrocedere la procedura di gara fino alla determinazione della soglia di anomalia, con conseguente prolungamento dei tempi della gara.

In tal caso, si applicheranno le regole della c.d. **"immodificabilità della graduatoria"** e della **"irrelevanza delle sopravvenienze"** verificatesi, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione delle offerte, includendo in quest'ultima anche le ammissioni e le esclusioni disposte in esito ad eventuale soccorso istruttorio. Di conseguenza, l'Autorità di gara non procederà a ricalcolare la soglia di anomalia e alla riformulazione della graduatoria finale, ai sensi dell'art. 95 comma 15 del d. lgs. 50/2016.

Di conseguenza, nel caso in cui da tale verifica della documentazione amministrativa o a seguito del soccorso istruttorio, il RUP accerti il mancato possesso di quanto richiesto dal presente disciplinare da parte del primo classificato, lo stesso procederà all'esclusione di tale concorrente **e allo scorrimento della graduatoria a favore del secondo classificato**, nei confronti del quale si procederà all'apertura della busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa e alle operazioni di cui sopra ivi inclusa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

La stazione appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari tramite l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE), reso disponibile dall'ANAC. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'individuazione del nuovo aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

È fatta salva la verifica postuma all'approvazione della proposta di aggiudicazione della documentazione contenuta nella busta amministrativa, in tutti i casi in cui l'Ente appaltante ne reputi la necessità per ragioni strettamente connesse alla legalità dell'azione amministrativa.

21. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E VERIFICA DI ANOMALIA

Nei confronti delle offerte ammesse, a seguito di inversione procedimentale o di procedura ordinaria se il numero di offerte pervenute è inferiore a 5, si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche procedendo come indicato di seguito:

- Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque:

Il RUP o il Presidente del seggio di gara formerà la graduatoria delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, che ha offerto il ribasso percentuale più alto. In caso di offerte uguali procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del del Regolamento n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i..

- Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis del Codice):

Il RUP o il Presidente del seggio di gara procederà alla determinazione della soglia di anomalia tramite la specifica funzionalità di Sintel. Tale programma effettua il calcolo della soglia di anomalia applicando quanto previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti.

Determinata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice:

► **qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10**, il RUP o il Presidente del seggio di gara procederà tramite apposita funzione della piattaforma all'esclusione automatica delle offerte anomale e, pertanto, verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che risultino pari o superiori alla soglia di anomalia. In piattaforma si formerà la graduatoria delle offerte rimaste in gara ed il Presidente formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria. In caso di offerte uguali procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del del Regolamento n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.. Il RUP o il Presidente chiuderà le operazioni di gara.

► **qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10**, non sarà esercitabile la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale. Verrà utilizzato il calcolo della soglia di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

In tale caso si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si fa presente che, comunque, saranno escluse dalla gara:

- le offerte parziali, plurime e comunque irregolari;
- le offerte inammissibili o in aumento.

Il RUP in ogni caso, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice dei contratti, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente

bassa.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata nei confronti della migliore offerta non anomala.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonchè all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità: bonifico intestato al Comune di Legnago presso la tesoreria comunale. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari ad euro **3.000,00**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO, PATTO D'INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VERONA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel **Codice di comportamento** di questa stazione appaltante (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 02.02.2021) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezioni Disposizioni generali/Atti generali.

Deve uniformarsi, altresì, al complesso di regole di comportamento contenute nel **Patto d'integrità** approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 06.02.2019 facente parte della documentazione di gara.

L'aggiudicatario è altresì soggetto agli obblighi informativi e di collaborazione contenuti nel **Protocollo d'Intesa** sottoscritto dal Comune di Legnago con il **Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona**.

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993, il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto dal sistema di protocollo informatico it@Proto ed è conservato presso il Comune di Legnago. ELEONORA.TOGNETTI 28/06/2023 10:17:30

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mediante istanza trasmessa all'indirizzo pec della Stazione appaltante o tramite la funzionalità "Comunicazioni" di Sintel.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia, Italia, tel. +39 0412403911 e.mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it Indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Il **Comune di Legnago**, in qualità di titolare (con sede in via XX Settembre, 29, 37045 Legnago – Email: info@comune.legnago.vr.it – PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net – tel: +39.0442634898), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Legnago o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Legnago, **Avv. FABIO BALDUCCI ROMANO**, P. Iva 02117280301 con studio in Via Savorgnana n. 20 – 33100 Udine, tel +39 0432 513562 cell. 340 3666567, e-mail: fabio.balducci@gmail.com pec: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio n.121, 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale, secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f) RGPD).

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

ing. Giacomo Masiero

(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.